

SEAC S.p.A. - 38121 Trento - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tel. 0461 805111



# LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO 730/2021 -Parte IIIa

Informativa n. 03

**04 febbraio 2021** 

Con Provvedimento 15 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet il **Modello 730/2021** e le relative istruzioni di compilazione.

Proseguiamo l'analisi delle novità intervenute rispetto al modello dello scorso anno, dedicandoci, nella presente Informativa, al quadro E; le novità più rilevanti verranno comunque approfondite con specifiche informative nel proseguo del servizio.

## **QUADRO E - SEZIONE I**

Nella sezione I del quadro E si indicano le **spese** per le quali spettano le **detrazioni d'imposta** nella misura del 19%, 26%, 30%, 35%, nonchè, da guest'anno, del **90%**, in relazione al particolare caso di stipula di assicurazioni per il rischio sismico, con contestuale cessione del credito 110% per interventi antisismici.

# TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI PER SPESE DETRAIBILI AL 19%

Le istruzioni alla compilazione ricordano che, dal 2020, per fruire della detrazione del 19%, gli oneri indicati nell'art. 15, TUIR e in altre disposizioni, devono essere pagati con metodi "tracciabili" (versamento bancario o postale, carta di credito, di debito, etc.).

Tale previsione non si applica alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonchè per **prestazioni sanitarie** rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il contribuente attesta la "tracciabilità" del versamento con la prova cartacea della transazione o pagamento (ricevuta del bancomat, estratto conto della carta di credito, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA).

In mancanza di detta "prova cartacea" è ammessa l'annotazione sulla fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio, che il pagamento è avvenuto tramite strumento tracciabile (in tal senso, si veda anche la Risposta ad Interpello 2 ottobre 2020, n. 431).



## RIMODULAZIONE DETRAZIONE 19% IN BASE AL REDDITO COMPLESSIVO

Dal 2020, per i soggetti con **reddito complessivo superiore a € 120.000**, la detrazione spettante per gli oneri di cui all'articolo 15, TUIR è attribuita in **misura decrescente** all'aumentare del reddito complessivo stesso, fino ad **azzerarsi** in presenza di un reddito complessivo superiore ad **€ 240.000**.

Tale previsione **non si applica** per le seguenti spese di cui all'art. 15, TUIR:

- → interessi passivi su mutui per acquisto/costruzione dell'abitazione principale e prestiti/mutui agrari;
- → spese sanitarie.

Nulla cambia per i soggetti con **reddito complessivo fino a € 120.000**, che si vedono riconosciuta la detrazione "ordinariamente", **fermi restando i limiti** eventualmente previsti dalle singole discipline. Inoltre, rimangono **invariate le disposizioni** inerenti alla **franchigia** e alla **rateizzazione** delle detrazioni.

Nel computo del reddito complessivo rientrano anche i **redditi assoggettati a cedolare secca**.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020, quindi, la detrazione del 19% è riconosciuta:

- per l'intero importo, nel caso in cui il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000,00;
- per l'importo risultante a seguito dell'applicazione del seguente rapporto:

 $X = (\underbrace{\in 240.000 - reddito \ complessivo})$   $\in 120.000$ 



Spese per istruzione: € 500,00. Se il contribuente presenta un reddito complessivo pari a:

- € 55.000: la detrazione spettante è pari a: € 500,00 x 19% = € 95,00;
- € 187.000: la detrazione spettante è pari a: € 500,00 x 19% x [(€ 240.000 € 187.000) : € 120.000] = €
  41,96;
- € 250.000: non spetta alcuna detrazione.

## NUOVO LIMITE PER SPESE VETERINARIE (CODICE 29, RIGHI E8-E10)

Per il 2020, il limite delle **spese veterinarie** (codice 29 nei righi da E8 a E10) **è aumentato ad € 500,00** (fino al 2019, € 387,34); resta ferma la franchigia di € 129,11.

Si segnala che dal 2021 detto limite aumenta ad € 550,00: tale previsione impatterà tuttavia dal prossimo anno (Mod. 730/2022).

## EROGAZIONI LIBERALI PER EMERGENZA COVID-19 (NUOVO CODICE 72, RIGHI E8-E10)

Per le erogazioni in denaro e in natura, effettuate in favore di:

- Stato;
- Regioni;
- Enti locali territoriali;
- Enti/istituzioni pubbliche;
- Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;
- Enti religiosi civilmente riconosciuti;

per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica **Covid-19**, è prevista una detrazione d'imposta **del 30%**, per un importo non superiore ad **€ 30.000,00**.

Tali erogazioni liberali sono individuate dal **nuovo codice 72,** nei righi da E8 a E10.



# ASSICURAZIONI EVENTI CALAMITOSI CON DETRAZIONE 90% (NUOVO CODICE 81, RIGHI E8-E10)

Il contribuente che effettua **interventi di adozione delle misure antisismiche** agevolabili al 110% e **cede** ad un'impresa di assicurazione il **credito** corrispondente alla detrazione, può fruire della detrazione del 90% dei premi relativi alle **assicurazioni** aventi ad oggetto il **rischio di eventi calamitosi** stipulate contestualmente. Per l'indicazione di detti premi assicurativi nei righi da E8 a E10, va utilizzato il nuovo **codice 81**.

## **QUADRO E - SEZIONE II**

In questa sezione si indicano le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo.

Con il Mod. 730/2021 non sono state introdotte novità significative da modificare tale sezione. Si segnala tuttavia che le istruzioni del **rigo E33** recepiscono le novità alla disciplina fiscale applicabile nel caso di **restituzione delle somme al soggetto erogatore**, introdotte dal D.L. n. 34/2020.

In particolare, è ora previsto che le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a ritenuta, sono **restituite al netto della ritenuta subita** e **non costituiscono oneri deducibili**: nel caso generale, quindi, detti oneri non vanno indicati nel Mod. 730.

Solo qualora detta ritenuta non sia stata applicata, le somme sono restituite al soggetto erogatore "al lordo" della ritenuta; in questo caso, per il recupero della ritenuta può essere presentata la dichiarazione dei redditi.

# **QUADRO E - SEZIONE III A**

La sezione III A, finora dedicata all'indicazione dei dati relativi al **recupero edilizio**, al **sisma bonus** e al **bonus verde**, da quest'anno ospita anche i dati relativi al **bonus facciate**, al **sismabonus al 110%** ed agli **altri nuovi interventi** introdotti dal D.L. n. 34/2020.

## RIGHI DA E41 A E43, COLONNA 2 "TIPOLOGIA"

Per gestire i **nuovi interventi agevolabili**, la colonna 2 "Tipologia" risulta implementata come di seguito schematizzato:

- interventi "bonus facciate", ad esclusione di quelli influenti dal punto di vista termico, che, come si vedrà, devono essere indicati nella successiva sezione V;
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti per i quali è prevista la detrazione del 110%;
- installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, contestuale o successiva all'installazione di impianti solari fotovoltaici;
- condomini che aderiscono alle **configurazioni energetiche** di cui all'articolo 42-bis, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per **impianti a fonte rinnovabile.**

- → tali interventi sono individuati dal nuovo codice 15 nella colonna 2 "Tipologia";
- → tali interventi sono individuati dal nuovo codice 16 nella colonna 2 "Tipologia";
- → tali interventi sono individuati dal nuovo codice 17 nella colonna 2 "Tipologia";
- → tali interventi sono individuati:
  - dal codice 18, per la quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW;
  - dal codice 19, per la quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW.

10/11/2021

#### RIPRODUZIONE VIETATA




# RIGHI DA E41 A E43, NUOVA COLONNA 6 "MAGGIORAZIONE SISMA"

La nuova **colonna 6** va **barrata** qualora gli **interventi sisma bonus (codici da 5 a 11)** siano eseguiti su fabbricati danneggiati dal sisma del Centro Italia del 2016 e dal sisma Abruzzo 2009: in tal caso, è possibile considerare un limite di spesa maggiorato del 50%.

## RIGHI DA E41 A E43, NUOVA COLONNA 7 (110%)

Gli interventi "sisma bonus", con detrazione maggiorata al 110% sono individuati utilizzando i codici da 5 a 11 nella colonna 2 "Tipologia" (come lo scorso anno) e barrando la nuova colonna 7 (110%).

La colonna 7 va barrata anche qualora possano beneficiare della maxi detrazione del 110% le **comunità energetiche rinnovabili** per la **quota di spesa fino a 20 kw** (codice 18 in colonna 2).



## **QUADRO E - SEZIONE III B**

Nella sezione III B, dedicata all'indicazione dei dati catastali e degli altri dati necessari per fruire agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con spese sostenute nel 2020, non si segnalano novità.

## **QUADRO E - SEZIONE III C**

Nella sezione III C, si segnala l'introduzione nel **rigo E56** "Pace contributiva o colonnine per ricarica" del **nuovo** codice 3, da utilizzare qualora per l'acquisto e posa in opera di **strutture di ricarica dei veicoli** elettrici sia possibile fruire della **maxi detrazione del 110%**.

Si ricorda infatti che detto intervento, agevolabile "ordinariamente" al 50% (codice 2, rigo E56) può qualificarsi, nel rispetto delle condizioni, come intervento "trainato" ai fini del superbonus del 110%.

RIPRODUZIONE VIETATA





## **QUADRO E - SEZIONE IV**

In questa sezione, che fino allo scorso anno ospitava solo gli **interventi finalizzati al risparmio energetico**, da quest'anno va utilizzata anche per:

- gli interventi di riqualificazione energetica agevolabili ai fini della maxi detrazione del 110%, nonchè
- gli interventi "bonus facciate", se influenti dal punto di vista termico o riguardanti oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.

## RIGHI DA E61 A E62: NUOVI CODICI IN COLONNA 1

Per la gestione degli interventi agevolabili ai fini del bonus facciate e della maxi detrazione del 110%, nella colonna 1, che individua il tipo di intervento effettuato, sono stati istituiti **alcuni nuovi codici**:

codice 15	Interventi "Bonus facciate" influenti dal punto di vista termico o che interessano più del 10% dell'intonaco
codice 30	Interventi di isolamento termico sull'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% effettuati sugli <b>edifici unifamiliari</b> o per le <b>unità immobiliari in edifici plurifamiliari</b>
codice 31	Interventi di isolamento termico sull'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini
codice 32	Interventi sulle parti comuni degli edifici per sostituzione degli <b>impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati</b> per il riscaldamento/raffrescamento/fornitura acqua calda sanitaria, a condensazione o a pompe di calore.  Per i comuni montani (esclusi dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043) allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti
codice 33	Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari (funzionalmente indipendenti) per la <b>sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale</b> esistenti con impianti per riscaldamento/raffrescamento/fornitura di acqua calda

Si noti che i **codici da 30 a 33** individuano sostanzialmente gli **interventi "trainanti"** ai fini della **maxi detrazione del 110%**.

Si segnala inoltre il **nuovo codice 16**, per gli impianti di **building automation**, con lavori iniziati dal **6 ottobre 2020**: in tal caso, il D.I. 6 agosto 2020, ha previsto l'applicazione di un limite di spesa di € 15.000,00. Per i lavori iniziati fino al 5 ottobre 2020 non è previsto alcun limite di spesa (in tal caso va utilizzato il **codice 7**).


codice 16	Acquisto, installazione e messa in opera di <b>dispositivi multimediali</b> per il controllo da lontano degli impianti di riscaldamento/climatizzazione, a cui si applica il limite di spesa di € 15.000, di cui al D.I. 6 agosto 2020
	Cui di D.i. 0 agosto 2020

Inoltre, sono state aggiunte le seguenti **nuove colonne**:

- colonna 6 (110%). Tale colonna va barrata per individuare gli interventi ecobonus (codici da 2 a 7 e da 12 a 14, nella colonna 1) che, essendo stati eseguiti congiuntamente ad interventi trainanti (codici da 30 a 33 nella colonna 1) possono fruire della maxi detrazione del 110%;
- colonna 9 (maggiorazione sisma). Tale colonna va barrata qualora gli interventi individuati dai codici da 2 a 7, da 12 a 14, 16 e da 30 a 33, siano eseguiti su fabbricati danneggiati dal sisma del Centro Italia del 2016 e dal sisma Abruzzo 2009: in tal caso, è possibile considerare un limite di spesa maggiorato del 50%.

**RIPRODUZIONE VIETATA** 





# **QUADRO E - SEZIONE V**

La sezione V del quadro E, dedicata alle **detrazioni** spettanti ai soggetti che **stipulano contratti di locazione, non presenta novità di rilievo**.

## **QUADRO E - SEZIONE VI**

Nella sezione dedicata ai dati per fruire di altre detrazioni d'imposta, si segnala:

- → l'eliminazione del rigo E82, che lo scorso anno permetteva l'attribuzione della detrazione spettante ai giovani agricoltori per l'affitto di terreni agricoli;
- → l'introduzione di **due nuovi codici** per la gestione della detrazione del 20% connessa al cd. **"bonus vacanze"**.

## **DETRAZIONE 20% "BONUS VACANZE"**

L'articolo 176, D.L. n. 34/2020, ha introdotto il cd. "bonus vacanze", ovvero un contributo di cui le famiglie in possesso dei requisiti richiesti possono fruire per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da strutture turistiche quali alberghi, agriturismi, bed and breakfast, etc..

Il bonus è fruibile per **l'80%** come **sconto** sul corrispettivo dovuto al titolare della struttura turistica e per il **20%** in forma di **detrazione** in sede di **dichiarazione dei redditi** da parte del contribuente interessato, utilizzando a tal fine il nuovo **codice 3 del rigo E83**.

Considerato che il **bonus vacanze** può al massimo essere pari a € **500,00**, l'importo da indicare con codice 3 (detrazione del 20%) non può superare € **100,00**.

Il nuovo **codice 4** va invece utilizzato per indicare l'ammontare dello **sconto bonus vacanze** di cui il contribuente ha **indebitamente fruito** in sede di **pagamento del soggiorno** (si veda anche la recente Risposta ad Interpello 1° febbraio 2021, n. 66).

RIPRODUZIONE VIETATA